



S.28/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Gennaro Di Cecilia, in funzione di Giudice monocratico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 4035 del registro di Segreteria proposto con ricorso in riassunzione, depositato il 29/7/2024 e ritualmente notificato, la sig.ra Omissis Omissis OMISSIS, nata a Omissis (OMISSIS) il omis-
sis ed ivi residente in via Omissis n. Omissis (c.f. OMISSIS), rappre-
sentata e difesa, in via tra loro congiunta e/o disgiunta, dall'Avv.
Angelo Latino (c.f. LTNNLM67S15D287V) e dall'Avv. Daniela Cesana
(c.f. CSNDNL74T61B729D) ed elettivamente domiciliata presso il lo-
ro studio in Milano, Via Tiraboschi n. 8 per mandato rilasciato su
foglio separato allegato al presente atto ex art. 83, co. 3, c.p.c.

CONTRO

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA. SOCIALE -
C.F. 80078750587, con sede in Roma, in Via Ciro il Grande, n°21, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e dife-
so nel presente giudizio dall'avv. Antonella Testa (C.F.
TSTNNL68B58Z133Q - PEC avv.antonella.testa@postacert.inps.gov.it
- FAX 0874/480312), giusta procura generale alle liti del

	22/3/2024, rep. 37875/7313 del notaio Roberto Fantini di Roma,	
	con la quale è elettivamente domiciliato in Campobasso, alla via Zur-	
	lo, n. 11;	
	per	
	il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità assoluta e	
	permanente ai sensi dell'art. 2, co. 12, L. n. 335/1995;	
	Visti ed esaminati il ricorso introduttivo, la comparsa di costituzione	
	e i documenti e gli atti versati nel processo;	
	Uditi, nella pubblica udienza di discussione del 15 gennaio 2025, ce-	
	lebrata con l'assistenza del segretario dott.ssa Donatella Petrollino,	
	per la ricorrente l'avvocato Michele Sansone per delega scritta (depo-	
	sitata in udienza) dell'avvocato Angelo Latino.	
	Per l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è presente l'avvocato	
	Antonella Testa.	
	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	
	Con il ricorso in riassunzione indicato in epigrafe la sig.ra Omissis	
	Omissis OMISSIS ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pen-	
	sione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorati-	
	va, ex art. 2, comma 12, L. n. 335/1995, ricorrendo a CTU medico-	
	legale ove occorra, oltre ai relativi arretrati e alla maggior somma in-	
	tercorrente tra interessi e rivalutazione monetaria, a decorrere dalla	
	data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla diversa data risul-	
	tante in corso di causa e fino all'effettivo soddisfo, con condanna	
	dell'Istituto pensionistico al pagamento delle spese di giudizio, da di-	
	strarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.	
	2	

	Per esigenze di completezza espositiva occorre precisare, inoltre, che	
	il ricorso originario era stato depositato il 2/2/2024 dinanzi alla Se-	
	zione giurisdizionale regionale per la Omissis, con sede a Omissis; il	
	giudizio ivi incardinato si era concluso con Ordinanza n. 23 del	
	9/7/2024, depositata il 10/7/2024, che, in accoglimento	
	dell'eccezione tempestivamente rilevata dall'INPS nella comparsa di	
	costituzione attesa la residenza della ricorrente in Omissis(OMISSIS)	
	al momento del deposito del ricorso pensionistico, dichiarava	
	l'incompetenza per territorio di quella sezione in favore di questa	
	successivamente adita entro il termine stabilito per la sua riassun-	
	zione (ex comb. disp. art. 18, co. 1, lett. c, art. 151, co. 2, art. 20,	
	co. 3, e art. 118 c.g.c.).	
	La difesa della ricorrente premetteva di essere stata dipendente del	
	Ministero dell'Istruzione e del Merito in servizio in qualità di docente	
	presso l'Istituto Comprensivo Statale "Omissis" di Omissis (OMISSIS)	
	e di essersi vista respingere dall'Inps la domanda di pensione di ina-	
	bilità, rivolta ai sensi dell'art. 2 comma 12 l. n. 335/1995 con la se-	
	guente motivazione: <i>"l'ente datore di lavoro non ha indicato che la ri-</i>	
	<i>soluzione del rapporto di lavoro è avvenuta per infermità non dipen-</i>	
	<i>dente da causa di servizio". Il provvedimento di diniego emesso</i>	
	<i>dall'INPS di Omissis farebbe riferimento a motivi di avvenuta cessa-</i>	
	<i>zione del rapporto di lavoro con il M.I.M. per licenziamento disciplinare</i>	
	<i>del 12.12.2022, notificato il 13.12.2022 determinato dalla "reiterata</i>	
	<i>assenza ingiustificata a visita medico collegiale; pregiudizio del rap-</i>	
	<i>porto fiduciario tra amministrazione pubblica e dipendente"</i> (all.1 e 2).	
	3	

	Contrariamente, deduceva che il rapporto di lavoro, nella sostanza,	
	si era interrotto in quanto, in capo alla ricorrente, <i>“sussiste assoluta</i>	
	<i>e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa”</i>	
	<i>“non dipendente da causa di servizio”, così come accertato dalla</i>	
	<i>Commissione Medica di Verifica di Omissis in data 04.04.2023, in vir-</i>	
	<i>tù del seguente giudizio diagnostico: “disturbo delirante cronico in</i>	
	<i>trattamento farmacologico”; e del seguente accertamento clinico:</i>	
	<i>“esame psichico: ... sono presenti idee deliranti con pensiero polariz-</i>	
	<i>zato su tematiche inerenti il recente ricovero in SPDC, coartazione af-</i>	
	<i>fettiva con tono dell’umore disforico, ansia libera... Compromessa</i>	
	<i>l’attività di critica e giudizio...ASST Ovest Omissis lettera di ricovero</i>	
	<i>U.O. psichiatria ospedale Omissis del 21.03.2023 firm.to Omissis: di-</i>	
	<i>sturbo delirante” (all.3).</i>	
	Riferiva che sempre la Commissione Medica di Verifica aveva, in pre-	
	cedenza, dapprima ritenuto la ricorrente non idonea temporanea-	
	mente al servizio in modo relativo (all.4), poi non idonea permanen-	
	temente in modo assoluto al servizio, come da accertamento sanita-	
	rio del 21.03.2023 (all.5), fino ad arrivare al predetto accertamento	
	del 04.04.2023 di assoluta e permanente impossibilità a svolgere	
	qualsiasi attività lavorativa non dipendente da causa di servizio.	
	Ricostruiva la vicenda legata al rapporto di lavoro intrattenuto sotto	
	il profilo disciplinare precisando, testualmente, che:	
	a) con contestazione di addebito del 12.05.2021, sono state conte-	
	state all’odierna ricorrente <i>“condotte non conformi ai doveri di re-</i>	
	<i>sponsabilità e correttezza per utilizzo di toni ed espressioni sconve-</i>	
	4	

	<i>nienti e non adeguate alla funzione docente rivolte al genitore di uno</i>	
	<i>studente e alla presenza dello studente stesso e di tutti gli altri genito-</i>	
	<i>ri che attendevano all'uscita da scuola; pregiudizio dell'immagine</i>	
	<i>dell'amministrazione scolastica; reiterato pregiudizio del rapporto fi-</i>	
	<i>ducario tra amministrazione pubblica e dipendente e tra famiglia e</i>	
	<i>docente". Successivamente, le veniva comminata la sanzione disci-</i>	
	<i>plinare della sospensione di giorni dieci con provvedimento del</i>	
	<i>06.07.2021 (all.6 e 7);</i>	
	<i>b) con contestazione disciplinare del 12.10.2022, all'odierna ricor-</i>	
	<i>rente venivano imputate la "reiterata assenza ingiustificata a visita</i>	
	<i>medico collegiale e il pregiudizio del rapporto fiduciario tra ammini-</i>	
	<i>strazione pubblica e dipendente". Le veniva poi comminata la sanzio-</i>	
	<i>ne disciplinare del licenziamento con preavviso con provvedimento</i>	
	<i>del 12.12.2022 (all. 8 e 9)</i>	
	<i>Precisava, inoltre, la ricorrente che "già in costanza di rapporto di la-</i>	
	<i>vor, subiva ricovero in data 03.01.2020 di tipo psichiatrico interrom-</i>	
	<i>pendo però l'iter diagnostico e terapeutico in corso ed anche il ricovero</i>	
	<i>in psichiatria (all.10)" e che era "stata ricoverata nel reparto di servi-</i>	
	<i>zio psichiatrico di diagnosi e cura di Omissis dal 09.03.2023 al</i>	
	<i>12.05.2023 (all.11,12) ... ed è stata riconosciuta invalida con totale e</i>	
	<i>permanente inabilità lavorativa a decorrere dal 12.04.2023 (all.13)</i>	
	<i>..... portatrice di grave handicap con provvedimento del 16.08.2023</i>	
	<i>(all.14) ... ed il omissis Omissis Omissis è stato nominato suo ammini-</i>	
	<i>stratore di sostegno come da decreto di nomina del omissis (all.15)".</i>	
	<i>Infine, precisava di aver versato almeno cinque anni di contributi, di</i>	
	5	

	cui tre nel quinquennio precedente la richiesta, come risultante	
	dall'estratto contributivo previdenziale emesso dall'INPS il	
	12.12.2023 (all.16).	
	In diritto, la difesa della ricorrente argomentava che, contrariamente	
	a quanto asserito dal provvedimento di diniego impugnato,	
	l'interruzione del rapporto sarebbe riconducibile <i>“nella sostanza, nei</i>	
	<i>fatti e sulla base dei certificati medici”</i> non tanto ad una questione	
	disciplinare, quanto piuttosto all'assoluta e permanente impossibili-	
	tà a svolgere qualsiasi attività lavorativa non dipendente da causa di	
	servizio, circostanza che si evincerebbe da più visite medico collegiali	
	di composizione pubblica (cfr. all.3, 4 e 5) e che il comportamento	
	contestato sotto il profilo disciplinare, da cui è scaturito il licenzia-	
	mento, è consistito nelle assenze ingiustificate alle visite medico col-	
	legiali, richieste dalla scuola in data 17.03.2022 e in data	
	27.06.2022, da effettuarsi il 31.05.2022 e il 20.09.2022, inoltrate	
	proprio in ragione del peggioramento dei comportamenti dalla mede-	
	sima tenuti (all.8).	
	Quindi, la gravità della patologia psichiatrica sofferta dalla ricorrente	
	e la permanente inabilità si sarebbero palesate già prima della ces-	
	sazione del rapporto di lavoro, sia per evidenti problemi psichiatrici	
	(verbale di pronto soccorso del 3/1/2020) sia attraverso condotte in-	
	compatibili con l'esistenza di rapporti fiduciari tipici della subordi-	
	nazione (cfr. contestazione e sanzione di cui agli all. 6 e 7), come	
	confermato dai certificati INPS (all. 13 e 14) nonché dalla necessità	
	di nomina di amministratore di sostegno (all. 15).	
	6	

	Infine, nel citare analogo favorevole precedente giurisprudenziale	
	(Sez. giur. Lombardia, sent. n. 236/2019), precisava che il licenzia-	
	mento comminato in data 12.12.2022, con preavviso di 4 mesi (cfr.	
	all.9, pag. 2 art.1) che disponeva “ <i>al termine del periodo di preavviso</i>	
	<i>cesserà il rapporto di lavoro...</i> ” (cfr. all.9, pag. 3, art.2), coincideva	
	temporalmente con l’accertata assoluta e permanente impossibilità a	
	svolgere qualsiasi attività lavorativa di cui all’accertamento sanitario	
	del 04.04.2023.	
	Rassegnava, quindi, le conformi conclusioni dianzi precisate.	
	Con memoria datata 30/12/2024 si è ritualmente costituito, in data	
	2/1/2025, anche nel giudizio riassunto – oltreché nel primo adito	
	con comparsa depositata il 28/6/2024 per l’udienza del 9/7/2024 -	
	l’INPS, Sede di Campobasso, resistendo alla domanda della ricorren-	
	te, ritenuta erroneamente proposta dinanzi al giudice pensionistico	
	contabile oltreché giuridicamente infondata, nel merito, richiamando	
	integralmente il contenuto di tutti gli scritti difensivi depositati	
	dall’Istituto già costituitosi nella fase del giudizio precedentemente	
	incardinato dinanzi alla Sezione regionale lombarda.	
	In sintesi, l’istituto previdenziale, in via pregiudiziale, ha eccepito il	
	difetto di giurisdizione del giudice adito – oltre a quello della propria	
	legittimazione passiva anche ove si affermasse tale giurisdizione po-	
	stulando il previo accertamento del titolo di cessazione in contrad-	
	dittorio col datore di lavoro - essendo l’oggetto del giudizio rappre-	
	sentato dall’impugnazione del motivo di cessazione del lavoro per “ <i>li-</i>	
	<i>cenziamento disciplinare non impugnato</i> ” dalla ricorrente, attinente,	
	7	

	quindi ad un rapporto di lavoro anziché ad un giudizio pensionistico	
	surrettiziamente proposto avverso il mancato riconoscimento del di-	
	ritto al relativo trattamento per inabilità assoluta e permanente, il	
	cui accertamento sarebbe riservato, quindi, alla cognizione del giu-	
	dice del lavoro.	
	Nel merito, ha ritenuto, contrariamente, insussistente il requisito	
	sanitario indispensabile richiesto alla ricorrente per aver diritto alla	
	prestazione pensionistica invocata poiché la cessazione dal servizio	
	della ricorrente - avvenuta quattro mesi dopo la notifica del provve-	
	dimento di licenziamento avvenuta il 13/12/2022, vale a dire dal	
	13/4/2023 – non aveva avuto luogo a causa di inabilità, non ricono-	
	sciuta ai sensi dell’art. 2, co. 12, L. n. 335/1995 e del D.M. Tesoro	
	attuativo 8/5/1997, n. 187. Concludeva, quindi, sulla necessità, in	
	caso opposto, di accertare almeno “ <i>virtualmente</i> ” tale inabilità nomi-	
	nando quali propri consulenti tecnici i medici legali componenti degli	
	Organi collegiali sinora espressisi, eleggendo domicilio presso di loro,	
	con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.	
	All’odierna udienza di discussione il Giudice ha riassunto brevemen-	
	te i fatti di causa.	
	L’Avv. Michele Sansone, comparso per delega scritta dell’avv. A. La-	
	tino, si è riportato agli scritti difensivi depositati svolgendo ulteriori	
	argomentazioni difensive, insistendo, in via principale, per l’integrale	
	accoglimento del ricorso proposto e, in subordine, per la nomina di	
	C.T.U.	
	L’Avv. Antonella Testa ha insistito, in via pregiudiziale, per la decla-	
	8	

	ratoria di difetto di giurisdizione e di difetto di legittimazione passiva	
	dell'INPS e, nel merito, per il rigetto del ricorso allo stato degli atti	
	per infondatezza ritenendo che, nella circostanza dedotta in giudizio,	
	difettino sia il requisito contributivo, stante la tardività della doman-	
	da avvenuta a distanza di ben otto anni dalla data di collocamento	
	in quiescenza, sia del requisito sanitario, non essendo stata ricono-	
	sciuta la ricorrente dalla Commissione Medica di Verifica versare in	
	una situazione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività	
	lavorativa ma soltanto ad inidoneità “temporanea” in modo relativo	
	e, solo successivamente e dal 2023, in quella “permanente”, circo-	
	stanza che precluderebbe la concessione del beneficio invocato.	
	La causa è, quindi, passata in decisione con lettura del dispositivo e	
	fissazione del termine di sessanta giorni per il deposito della senten-	
	za, ai sensi dell’art.167, comma 1, del D. Lgs. n.174/2016.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. Sulla base dell’ordine logico-giuridico delle questioni processuali	
	gradatamente da affrontare, va dapprima esaminata e decisa quella	
	relativa all’ammissibilità del ricorso (cfr. art. 101 c.g.c.).	
	1.1 In via pregiudiziale, essendo la relativa questione sollevabile	
	d’ufficio dal giudice, deve ritenersi ammissibile la domanda di rias-	
	sunzione della causa nel merito dinanzi a questo giudice ritenuto –	
	condivisibilmente - competente per territorio in considerazione della	
	residenza della ricorrente in Omissis (OMISSIS) al momento del de-	
	posito del ricorso pensionistico, dovendo rilevarsi la tempestività del-	
	la riassunzione del processo perfezionatasi col deposito del ricorso	
	9	

	presso la Segreteria della Sezione, avvenuto in data 29/7/2024, ri-	
	spetto all’ordinanza della Sez. Giur. Omissis n. 23/2024 di declara-	
	toria di incompetenza per territorio, emessa in data 9/7/2024, de-	
	positata il 10/7/2024 (arg. ex comb. disp. artt. 18, co. 1, lett. c, 151,	
	co. 2, 20, co. 3, e 118 c.g.c.; in giurisprudenza, cfr. Cass. Sez. 1, n.	
	22943/2012).	
	1.2 Ancora in via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione di difetto di	
	giurisdizione sollevata dall’INPS poiché si rivela infondata.	
	Onde radicare la giurisdizione del giudice adito occorre, in proposito,	
	soltanto rilevare che la ricorrente, come precisato nel ricorso intro-	
	duitivo, non ha inteso affatto impugnare in questa sede (né, del re-	
	sto, avrebbe potuto, attenendo il relativo giudizio al rapporto di lavo-	
	ro), contestandone la legittimità, l’atto di “ <i>sanzione disciplinare del</i>	
	<i>licenziamento disciplinare con preavviso di mesi 4, ai sensi di quanto</i>	
	<i>stabilito dal combinato disposto degli artt. 55octies, co. 1 lett. d) del</i>	
	<i>D.Lgs. 165/2001 e 6, co. 3 del DPR 171/2011, con la seguente moti-</i>	
	<i>vazione: "reiterata assenza ingiustificata a visita medico collegiale;</i>	
	<i>pregiudizio del rapporto fiduciario tra amministrazione pubblica e di-</i>	
	<i>pendente"</i> emesso il 12/12/2022 dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico	
	Regionale della Omissis — Ambito X territoriale di Omissis, di cui al	
	Registro dei Decreti.U.0002786.12-12-2022, comunicato il	
	13/12/2022 dal Dirigente Scolastico Omissis previa contestazione	
	disciplinare.	
	In realtà, e contrariamente a quanto asserito dalla resistente INPS,	
	parte ricorrente ha incentrato e rivolto la sua doglianza processuale	
	10	

	soltanto ed esclusivamente avverso il provvedimento con cui l'INPS	
	ha respinto la domanda di riconoscimento del diritto alla pensione di	
	inabilità ex art. 2 comma 12 legge n.335/95, in quanto <i>“l’ente datore</i>	
	<i>di lavoro non ha indicato che la risoluzione del rapporto di lavoro è</i>	
	<i>avvenuta per infermità non dipendente da causa di servizio”</i> . Il prov-	
	vedimento di diniego emesso dall'INPS di Omissis farebbe riferimen-	
	to a motivi di avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con il	
	M.I.M. per licenziamento disciplinare disposto il 12.12.2022, notifi-	
	cato il 13.12.2022, determinato dalla <i>“reiterata assenza ingiustificata</i>	
	<i>a visita medico collegiale; pregiudizio del rapporto fiduciario tra am-</i>	
	<i>ministrazione pubblica e dipendente”</i> .	
	E ciò, beninteso, dovendosi, siffatta esegesi o interpretazione, impor-	
	si e superare il dato meramente formale risultante dal cennato prov-	
	vedimento di licenziamento in ordine alla qualificazione giuridica	
	della risoluzione del rapporto di lavoro per una diversa causa (licen-	
	ziamento comminato con provvedimento del 12/12/2022, efficace	
	dal 12/4/2023, per il previsto “preavviso” di mesi quattro; v. all. 9,	
	pag. 2, art. 1 e pag. 3, art. 2).	
	Diversamente opinando, del resto, si precluderebbe al giudice conta-	
	bile qualsiasi sindacato cognitivo su questione rientrante nella sua	
	sfera di giurisdizione esclusiva e di merito, sottraendogli surrettizia-	
	mente o espropriandogli potere giurisdizionale invece riconosciutogli	
	dal legislatore e dalla costante giurisprudenza di legittimità, anche	
	in sede di espressione nomofilattica (Cass., SS.UU., n. 15057 del	
	2017) circa l’aspetto funzionale o strumentale delle controversie ra-	
	11	

	dicate dinanzi al giudice contabile inerente o che riguarda il rapporto	
	pensionistico, non certo incidente sul rapporto di lavoro e su condot-	
	te e obblighi datoriali, che non rientra nelle prerogative del giudice	
	contabile.	
	Costituisce, invero, orientamento piuttosto granitico ribadito, anche	
	recentemente, da numerosa giurisprudenza contabile (conformi,	
	Corte conti, sez. giur. Campania n. 454/2024; sez. II App., sent. n.	
	440/2018; sez. giur. Campania, sent. n. 684/2021; sez. giur. Sicilia,	
	sent. n. 199/2008; sez. giur. Lazio, sent. n. 202/2015; sez. II App.,	
	sent. n. 692/2013), quello secondo cui la norma contemplata	
	nell'art. 2, co. 12, L. n. 335/1995, e relativo regolamento di attua-	
	zione approvato con d.m. n. 187/1997, <i>“non impinge sulle modalità</i>	
	<i>dell'avvenuta cessazione dal servizio, atteso che presupposto</i>	
	<i>dell'insorgenza del diritto non è che l'impossibilità di lavorare per in-</i>	
	<i>fermità sia stata causa “formale” della cessazione del rapporto di la-</i>	
	<i>voro (ossia motivazione del provvedimento di collocamento a riposo),</i>	
	<i>bensì che tale infermità abbia “di fatto” cagionato la cessazione del</i>	
	<i>rapporto. L'intento del legislatore è stato, dunque, quello di tutelare i</i>	
	<i>dipendenti pubblici colpiti da infermità tali da pregiudicare, in modo</i>	
	<i>assoluto e permanente, la possibilità di prestare attività lavorativa.”</i>	
	Dimodoché, avuto riguardo a tale <i>petitum</i> sostanziale non può resi-	
	duare dubbio alcuno sulla sussistenza della giurisdizione contabile	
	nella fattispecie concreta agitata in giudizio.	
	1.3 Ne consegue, naturalmente, che versandosi in materia proces-	
	suale intesa alla cognizione del rapporto pensionistico resta afferma-	
	12	

	ta anche la piena legittimazione passiva dell'INPS quale soggetto da	
	chiamare in giudizio in quanto titolare, dal lato passivo, del rapporto	
	giuridico riconducibile alla verifica dei presupposti e dei fatti costi-	
	tutivi della pretesa giudiziale promossa dinanzi a questo giudicante	
	volta al riconoscimento della sussistenza della totale inabilità lavora-	
	tiva e degli altri requisiti prescritti dalla legge e delle correlate pre-	
	stazioni economiche, essendo tale legittimazione collegata al "diritto"	
	che viene fatto valere in giudizio (in termini, Cass. Sez. L. n.	
	6731/2014).	
	2. Respinte le eccezioni pregiudiziali proposte nei termini illustrati,	
	occorre, ora, concentrarsi sul merito della vicenda giudiziale in esa-	
	me.	
	Il ricorso proposto si rivela meritevole di accoglimento per i seguenti	
	motivi.	
	Come in parte anticipato in narrativa, dal coacervo delle emergenze	
	processuali in atti appare, innanzitutto, comprovata la sussistenza –	
	nemmeno processualmente contestata, a dire il vero, e quindi fonte	
	di prova ex art. 115, co. 2, c.p.c. – del requisito contributivo legal-	
	mente richiesto per il riconoscimento del trattamento pensionistico	
	di inabilità giudizialmente domandato.	
	Giova ricordare, in proposito, che, ai sensi dell'art. 2, comma 12,	
	della L. n. 335/1995 - e del relativo regolamento esecutivo (D.M. 187	
	dell'8.5.1997) - la pensione di inabilità dei dipendenti pubblici pre-	
	suppone: a) i requisiti di contribuzione previsti dall'art. 2 L.	
	222/1984; b) la “assoluta e permanente impossibilità di svolgere	
	13	

	qualsiasi attività lavorativa” (art. 2 d.m.); c) una domanda	
	dell’interessato (con allegata documentazione sanitaria) rivolta	
	all’amministrazione di appartenenza, cui deve seguire un accerta-	
	mento formale (“riconoscimento”) dello stato di inabilità (art. 3 d.m.)	
	per infermità non dipendente da causa di servizio.	
	Tra detti requisiti rientra, quindi, il contributo minimo degli anni di	
	servizio prestato, ex art. 2 del d.m. citato, comma 1, lett. a) e b), che	
	prevede un’anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui al-	
	meno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione	
	di inabilità, computata ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile	
	1952, n. 218, dovendo ritenersi esso pienamente soddisfatto in	
	quanto risulta documentato in atti (cfr. stato matricolare rilasciato	
	dall’ufficio scolastico regionale del M.I.M.) il <i>curriculum</i> giuridico la-	
	vorativo della sig.ra Omissis la quale, dapprima assegnataria di nu-	
	merose supplenze in qualità di docente di scuola primaria sin dal	
	27/10/2009, sia temporanee che annuali e triennale, veniva immes-	
	sa nel rispettivo ruolo con decorrenza dall’1/9/2018 e, successiva-	
	mente collocata fuori ruolo e utilizzata temporaneamente in altri	
	compiti o mansioni per accertati motivi ed a tutela della sua salute	
	sin dal 7/9/2021, veniva poi licenziata, con preavviso di mesi quat-	
	tro, con provvedimento emesso il 12/12/2022, divenuto efficace in	
	data 16/4/2023 (sic!).	
	Risulta, parimenti, ricorrere l’ulteriore requisito sanitario inabilitan-	
	te previsto nella lett. c) dell’art. 2, co. 1, cit. del “riconoscimento dello	
	stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi at-	
	14	

	attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera b)”. 	
	In proposito, è indispensabile ricostruire la sequenza dei fatti “materiali” o storici e delle evidenze documentali che hanno concretamente caratterizzato lo stato di salute della ricorrente evolutosi durante l’attività lavorativa prestata per pervenire ad un’avveduta decisione del giudizio incardinato. 	
	In particolare, deve ritenersi incontrovertibilmente acquisito il dato storico scaturente dall’accertamento sanitario compiuto nei confronti della sig.ra Omissis dalla Commissione Medica di Verifica di Omissis del M.E.F. come risultante dai relativi processi verbali redatti, effettuati a seguito di visita medica, rispettivamente: 	
	1) verbale n. 17106 datato 7/9/2021, visita eseguita su richiesta dell’Istituto Comprensivo contenuta nella lettera del 12/7/2021, all’esito del quale nei confronti della paziente veniva espresso, all’unanimità, giudizio diagnostico di: <i>“NON IDONEO temporaneamente al servizio IN MODO RELATIVO fino al 5/9/2022 allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento. Da rivedere al termine su invio dell’Amministrazione di appartenenza ... e comunque prima di reintegrare l’interessata nella mansione di insegnamento”</i> (cfr. All. 4 al ricorso depositato); 	
	2) verbale n. 18629 datato 3/4/2023, a seguito di analoga richiesta dell’11/11/2022, contenente giudizio diagnostico di: <i>“E’ NON IDONEO da ritenersi alla data della richiesta dell’11 novembre 2022; NON IDONEO temporaneamente al servizio IN MODO ASSOLUTO fino al</i> 	
	15	

	<i>2/04/2023 e NON IDONEO permanentemente in modo assoluto al</i>	
	<i>servizio come dipendente di P.A. ex art. 55-octies D.Lgs. n. 165/2001</i>	
	<i>(verb, modello BL/S n. 18629).” (cfr. All. 5 al ricorso);</i>	
	3) verbale n. 19100 datato 4/4/2023 redatto dalla C.M.V. che con-	
	fermava il giudizio diagnostico di “disturbo delirante cronico in trat-	
	tamento farmacologico” su GIUDIZIO MEDICO-LEGALE di cui ai	
	precedenti punti A, B, C e D (quest’ultima relativa alla menomazione	
	nel complesso ascrivibile alla I Categoria tabella A) annessa al D.P.R.	
	n. 834/81 e s. m. e i.	
	In buona sostanza, nella fattispecie concreta emerge in modo piutto-	
	sto perspicuo l’obiettivo circostanza che già dalla data del 7/9/2021	
	era stata accertata, a carico della ricorrente, l’inabilità affermata, sia	
	pure temporanea e inizialmente soltanto in modo relativo per poco	
	più di un anno, per poi trasformarsi ed evolvere progressivamente e	
	peggiorativamente in un’inabilità permanente ed assoluta a svolgere	
	il servizio riconosciuta dalla data del 3/4/2023 (All. 5). E ciò senza	
	alcuna soluzione di continuità, quindi, e, soprattutto, con accerta-	
	mento intervenuto prima ancora e anteriormente, seppure di pochi	
	giorni soltanto, rispetto al momento in cui è divenuto efficace il	
	provvedimento che ha disposto la risoluzione del rapporto di lavoro	
	intrattenuto mediante licenziamento disciplinare con “preavviso” di	
	mesi quattro, adottato in data 12/12/2022 e, quindi, divenuto effi-	
	cace a decorrere soltanto dal 12/4/2023.	
	Sequenza cronologica degli eventi accaduti inerenti alla posizione	
	della ricorrente e giudizio diagnostico i quali, lungi dall’essere stati	
	16	

	anche minimamente smentiti o confutati, verranno poi conclamati	
	nello stesso “ <i>Verbale di accertamento del 16/8/2023</i> ”, da ritenersi	
	definitivo, reso ai sensi dell’art. 20, co. 1, L. 3/8/2009, n. 102 dalla	
	Commissione Medica per le invalidità civili (C.M.I.) di Omissis su	
	proposta del C.M.L. “ <i>Disturbo delirante senza residue capacità lavo-</i>	
	<i>rative, con valutazione di “INVALIDO con TOTALE e permanente inabi-</i>	
	<i>lità lavorativa 100% art. 2, co. 12 L. 118/71, data decorrenza:</i>	
	<i>12/4/2023</i> ” (cfr. All. 13 al ricorso, verbale sanitario per il riconosci-	
	mento dell’invalidità civile, l’esito della cui visita effettuata è stato	
	comunicato dall’INPS – Sede di Omissis).	
	I motivi esplicitati depongono, incontrovertibilmente, per reputare	
	sussistenti ed idonei gli elementi probatori dei requisiti legali posse-	
	duti dalla ricorrente finanche anteriormente - per l’esattezza, in data	
	4/3/2023, come riconosciuto dalla C.M.V. col riferito giudizio di	
	“ <i>NON IDONEO permanentemente in modo assoluto al servizio come</i>	
	<i>dependente di P.A. ex art. 55-octies D.Lgs. n. 165/2001 (verb, modello</i>	
	<i>BL/S n. 18629).</i> ” di cui all’All. 5 al ricorso introduttivo) - rispetto alla	
	data di intervenuta risoluzione “formale” del rapporto di lavoro inter-	
	corrente tra la ricorrente e il M.I.M. a causa del licenziamento disci-	
	plinare subito il 12/12/2022 (divenuto efficace il 12/4/2023) che	
	diviene elemento di giudizio assolutamente irrilevante e cedevole –	
	come prescritti per il riconoscimento del diritto al trattamento corre-	
	lato al distinto rapporto giuridico pensionistico (in termini, Sez. giur.	
	Lombardia, sent. n. 236/2019 ed altre ivi richiamate; Sez. II centr.	
	App. n. 440/2018; Sez. giur. Veneto, sent. n. 133/2017).	
	17	

	Il ricorso va, quindi, accolto potendo considerarsi essere stato accer-	
	tato, in esito al presente giudizio, lo stato di inabilità assoluta e	
	permanente della ricorrente (dunque incompatibile con qualsiasi at-	
	tività lavorativa), all’esito del quale non potranno che derivarne le	
	conseguenze che la legge riconnette a tale accertamento – atteso il	
	diritto della ricorrente a beneficiare del trattamento pensionistico di	
	inabilità previsto dall’art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 -	
	per cui l’Amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 7 del cit.	
	D.M. n. 187/1997, non potrà sottrarsi nel predisporre gli ulteriori	
	adempimenti consequenziali e prodromici alla liquidazione e al pa-	
	gamento del trattamento pensionistico di inabilità (cit. cit. Sez. I ap-	
	pello, n. 9/2015), mentre “...l’amministrazione o ente, cui sono de-	
	mandati ai sensi delle disposizioni in vigore la liquidazione e il paga-	
	mento del trattamento di pensione ordinario, provvedono alla liquida-	
	zione e al pagamento della pensione di inabilità” e “la pensione di	
	inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro” (cit.	
	art. 8, Decreto Ministeriale 8 maggio 1997, n. 187).	
	In conclusione, il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione	
	e, per l’effetto, la ricorrente ha diritto a beneficiare della pensione di	
	inabilità ex art. 2 comma 12 L. 335/95, con decorrenza dalla data di	
	risoluzione del rapporto di lavoro (art. 8, comma 2, del D.M. n.	
	187/1997), vale a dire dal 12/4/2023, essendo essa già intervenuta	
	seppure a diverso titolo, con conseguente riliquidazione della pen-	
	sione e previa decurtazione delle somme nel frattempo percepite con	
	quella eventualmente in godimento.	
	18	

	Sui maggiori ratei di pensione dovuti in quanto maturati ma non ri-	
	scossi, va riconosciuta la rivalutazione monetaria e gli interessi di	
	legge (SS.RR. 18 ottobre 2002, n. 10/QM) (cfr. <i>ex plurimis</i> , Sezione I	
	App., n. 451/2011/A e n. 251/2012/A, del 14 maggio 2012) in mi-	
	sura dell'importo più favorevole risultante dal confronto tra gli inte-	
	ressi, computati al tasso legale, e la rivalutazione monetaria deter-	
	minata, con applicazione degli indici ISTAT, ai sensi dell'art. 150	
	disp. att. c.p.c. con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli	
	ratei differenziali e sino all'effettivo soddisfo.	
	Nulla per le spese di giustizia, attesa l'essenziale gratuità del proces-	
	so pensionistico, mentre si ritiene che la particolare complessità del-	
	la vicenda giudiziale esaminata, sia sotto il profilo delle questioni	
	processuali che medico-legali, giustifichi una compensazione inte-	
	grale delle spese processuali tra le parti costituite.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Molise, in composi-	
	zione monocratica, definitivamente pronunciando:	
	- in via pregiudiziale, respinge l'eccezione di difetto di giurisdizione	
	sollevata dall'INPS;	
	- nel merito, accoglie la domanda proposta dalla ricorrente sig.ra	
	Omissis e, per l'effetto, riconosce il suo diritto al trattamento pen-	
	sionistico di inabilità, di cui all'art. 2, co. 12, L. n. 335/95, a decor-	
	rere dal 12 aprile 2023 data di risoluzione del rapporto di lavoro in-	
	trattenuto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito;	
	- sulle somme arretrate maturate dovute va, altresì, liquidato l'im-	
	19	

